

“INGRESSO LIBERO”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “Ingresso Libero”.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Cortile della Provvidenza n. 12, 95124 Catania, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci neanche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopi dell'associazione **INGRESSO LIBERO** sono :

- promuovere campagne culturali per la riscoperta e la tutela del teatro d’arte
- affermare una visione del teatro come momento essenziale nella vita delle comunità e del territorio e come esercizio di una cittadinanza basata sui valori della partecipazione e della libertà
- organizzare manifestazioni a ingresso libero, invitando il pubblico a sostenere le iniziative mediante una libera offerta facoltativa commisurata al gradimento, alle possibilità economiche, al desiderio di contribuire a un progetto condiviso
- ideare, realizzare e promuovere produzioni artistiche di qualità come spettacoli di teatro, musica, danza, e manifestazioni culturali in genere
- contribuire alla formazione del pubblico, con particolare attenzione ai giovani, mediante seminari, laboratori, corsi, prove aperte, progetti di ricerca
- attivare una capillare animazione culturale del territorio anche attraverso prestazione di servizi convenzionati
- creare una ampia rete di collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, altre associazioni, singoli artisti e con i cittadini, per mezzo di internet, pubblicazioni, incontri, feste
- realizzare affiliazioni con istituzioni, associazioni, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali
- utilizzare come palcoscenico non soltanto i teatri, ma i luoghi delle città.

L’associazione potrà:

- ottenere eredità, donazioni e legati
- ottenere erogazioni liberali e sottoscrizioni degli associati e dei terzi
- richiedere e ottenere contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari
- richiedere e ottenere contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
- organizzare iniziative di autofinanziamento anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale
- acquistare, ottenere e gestire locali per lo svolgimento delle attività statuarie
- intraprendere tutte le iniziative ritenute utili al conseguimento degli scopi dell’associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione intende attuare strategie e modalità di produzione e di organizzazione che consentano di contenere i costi di gestione e di eliminare sprechi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare delle quote annuali è stabilito dal Consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Consiglio direttivo può fissare quote associative differenziate.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;**
- Il Consiglio Direttivo;**
- Il Presidente**

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;**
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a. quando il Direttivo lo ritenga necessario;**
- b. quando la richiede almeno un decimo dei soci.**

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Consiglio Direttivo
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- f) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto col voto favorevole dei 2/3 dei presenti;

scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'Assemblea il programma e il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto
6. ha facoltà di nominare un direttore artistico.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'articolo 9 del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.